

(N. 223)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 27 novembre 1953 (V. Stampato N. 275)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
(RUBINACCI)

e dal Ministro della Marina Mercantile
(TAMBRONI)

di concerto col Ministro del Tesoro
(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 2 DICEMBRE 1953

Riordinamento del Comitato amministratore della Cassa nazionale
per la previdenza marinara

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la marina mercantile ed è composto come segue:

- a) dal presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che lo presiede, e in caso di assenza o di impedimento da uno dei vice presidenti;
- b) dal direttore generale della previdenza ed assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- c) dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale e dei porti presso il Ministero della marina mercantile;
- d) da un funzionario del Ministero del tesoro;

e) da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, dei quali due per la marina da traffico (passeggeri e traffico), uno per la marina da pesca ed uno per l'armamento minore;

f) da sei rappresentanti dei lavoratori, di cui uno per i dirigenti di mare e di terra, cinque per il personale marittimo (tecnico ed amministrativo) e per quello di terra della marina da traffico e due per il personale marittimo e per quello di terra della marina da pesca;

g) dal direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I rappresentanti di cui alle lettere e) ed f) sono scelti fra i nominativi designati dalle

rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale.

Art. 2.

L'articolo 3 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito in legge 5 gennaio 1939, n. 163, e l'articolo 17 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, sono abrogati.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI